

Codice A2009B

D.D. 31 dicembre 2024, n. 453

**L.R. 38/2006 e s.m.i. art.5 - L.R. 28/1999 e s.m.i. art.17 - D.G.R. n. 24-1951/2015 - D.G.R. n. 29-8714/2024. Diniego dell'istanza prot. n. 9642/A2009B del 18/07/2024 per la gestione dei corsi di formazione professionale per l'esercizio delle attività di commercio alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande.**



**ATTO DD 453/A2009B/2024**

**DEL 31/12/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A2000B - CULTURA E COMMERCIO**

**A2009B - Commercio e terziario - Tutela dei consumatori**

**OGGETTO:** L.R. 38/2006 e s.m.i. art.5 - L.R. 28/1999 e s.m.i. art.17 - D.G.R. n. 24-1951/2015 – D.G.R. n. 29-8714/2024. Diniego dell'istanza prot. n. 9642/A2009B del 18/07/2024 per la gestione dei corsi di formazione professionale per l'esercizio delle attività di commercio alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande.

Premesso che:

la Regione Piemonte con l.r. n. 28/1999 e s.m.i., art. 17, comma 4 e l.r. n. 38/2006 e s.m.i., articolo 5, comma 4, garantisce l'effettuazione del corso professionale per l'esercizio del commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande tramite convenzioni con soggetti idonei già operanti nel settore della formazione professionale;

la Giunta regionale ha dato attuazione alle citate disposizioni normative con l'adozione delle D.G.R. n. 24-1951/2015 e D.G.R. n. 29-8714/2024;

l'Allegato A alla D.G.R. n. 24-1951 del 31/07/2015 stabilisce, in particolare, al paragrafo 2.5 che ai fini della stipulazione di detta convenzione, i potenziali soggetti interessati alla gestione del corso devono avere comprovata esperienza formativa nel comparto alimentare nell'ultimo triennio e al paragrafo 2.8 che lo svolgimento dell'attività didattica è assicurato da personale docente in possesso del diploma di laurea attinente alle materie insegnate o che abbia maturato almeno 5 anni di esperienza continuativa nella disciplina e/o attività di settore, oggetto dell'insegnamento. L'esperienza formativa dell'impresa nel comparto alimentare è misurata con riferimento alla durata totale di 100 ore del corso canonico per l'esercizio delle attività del comparto alimentare di cui alla D.G.R. n. 24-1951/2015.

Dato atto che la società Formazione Lavoro Piemonte s.r.l.s. ha presentato in data 18/07/2024, prot. n. 9642/A2009B del 18/07/2024, la domanda per la gestione dei corsi di formazione professionale per l'esercizio delle attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio nel settore merceologico alimentare ai sensi delle D.G.R. n. 24-1951/2015 e D.G.R. n. 29-

8714/2024.

Dato altresì atto che con nota prot. n. 9776/A2009B del 22/07/2024 gli uffici regionali hanno comunicato alla società l'avvio del procedimento.

Verificato, in sede di istruttoria, che la società non risulta possedere i requisiti prescritti dalle citate disposizioni regionali e che conseguentemente l'istanza presentata e la documentazione prodotta a corredo della stessa non può essere accolta per le seguenti motivazioni:

- il modulo utilizzato non corrisponde a quello scaricabile sul sito web
- risulta priva della copia fotostatica dello statuto della società
- nella relazione non sono stati indicati i corsi erogati nell'ultimo triennio in ambito alimentare

Dato atto che, ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge n. 241/1990 è stata predisposta la nota regionale di preavviso di rigetto, trasmessa all'istante in data 30/07/2024 prot. n. 10214/A2009B del 30/07/2024, con la quale il Settore scrivente comunicava i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e che prima della formale adozione del provvedimento di rigetto della domanda, l'istante aveva il diritto di presentare entro 10 giorni dalla data di ricevimento del preavviso di rigetto controdeduzioni/osservazioni, allegando apposita documentazione, trascorso il quale l'istanza sarebbe stata respinta.

Preso atto che l'istante non ha presentato, nei termini sopra indicati e comunque fino alla data di adozione del presente provvedimento, osservazioni scritte e/o memorie, documenti a contestazione delle motivazioni comunicate.

Ritenuto, pertanto, di procedere al diniego dell'istanza protocollo n. 9642/A2009B del 18/07/2024 per assenza dei requisiti previsti dalla D.G.R. n. 24-1951/2015 Allegato A, paragrafi 2.5 e 2.8, secondo le motivazioni dettagliatamente appena riportate.

Tutto ciò premesso,

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25/01/2024 e in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria economica e patrimoniale della Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 28/01/2024.

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la legge n. 241/1990 e s.m.i. "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- la l.r. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la l.r. n. 28/1999 "Disciplina e sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte (In attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114";
- la l.r. n. 38/2006 e s.m.i. "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande";

- la l.r. 23/2008 e s.m.i. "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati";
- la D.G.R. n. 1-4936 del 29/04/2022 di approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte.;

*determina*

- di rigettare l'istanza della società Formazione Lavoro Piemonte s.r.l.s. presentata in data 18/07/2024, prot. n. 9642/A2000B del 18/07/2024, per la gestione dei corsi di formazione professionale per l'esercizio delle attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio nel settore merceologico alimentare di cui alle D.G.R. n. 24-1951/2015 e D.G.R. n. 29-8714/2024.

Avverso la presente determinazione può essere presentato ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla piena conoscenza della medesima ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del d.lgs n. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12/10/2010.

IL DIRIGENTE (A2009B - Commercio e terziario - Tutela dei consumatori)

Firmato digitalmente da Claudio Marocco